

LEGGE 12 novembre 2009, n. 162

Istituzione della «Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace»

(09G0173)

(GU n. 265 del 13-11-2009)

Entrata in vigore del provvedimento: 14/11/2009



Il Presidente della Repubblica

Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. La Repubblica riconosce il 12 novembre quale «Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace», considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

2. Le amministrazioni pubbliche, in occasione della Giornata di cui al comma 1, possono organizzare cerimonie commemorative e celebrative e possono favorire, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, la promozione e l'organizzazione di studi, di convegni e di momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione su quanto accaduto e sul valore del sacrificio dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace.

3. In occasione della celebrazione della Giornata di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, premia i venti migliori lavori realizzati da studenti degli istituti superiori di secondo grado, ciascuno in rappresentanza di una regione italiana, e aventi ad oggetto i temi del sacrificio dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, della fratellanza e della cooperazione tra i popoli. I lavori possono consistere in saggi, componimenti e rappresentazioni artistiche.

4. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella

Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Roma, addi' 12 novembre 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

La Russa, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 139): Presentato dall'on. Filippo Ascierio il 29 aprile 2008. Assegnato alla I commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 22 maggio 2009 con parere delle commissioni III, IV e V. Esaminato dalla commissione il 22 e 23 luglio; 10, 16, 17, 18 e 23 settembre; 11 e 25 novembre; 3, 17 e 18 dicembre 2008; 8 gennaio e 8 luglio 2009. Esaminato in aula il 26 ottobre 2009 e approvato il 27 ottobre 2009 in un testo unificato con gli atti numeri 549 (Bertolini); 2850 (Fallica ed altri) e con il disegno di legge n. 2799 presentato dal Ministro della difesa (La Russa).

Senato della Repubblica (atto n. 1840): Assegnato alla 1^a commissione (affari costituzionali), in sede deliberante, il 29 ottobre 2009 con pareri delle commissioni 3^a, 4^a, 5^a e 7^a. Esaminato dalla commissione, in sede deliberante, il 4 novembre 2009. Assegnato nuovamente alla commissione, in sede referente, il 4 novembre 2009. Esaminato dalla commissione, in sede referente, il 5 novembre 2009. Relazione scritta annunciata il 9 novembre 2009 (atto n. 1840, 1201, 1782 e 1789-A) relatore sen. Vizzini.

Esaminato in aula e approvato il 12 novembre 2009.